REGOLAMENTO (CEE) N. 2162/84 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 1984
che modifica il regolamento (CEE) n. 1641/71 per quanto concerne le norme di qualità per le mele e le pere da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/83 (4), ha stabilito norme di qualità per le mele e le pere da tavola che figurano nell'allegato del suddetto regolamento;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 2196/82 della Commissione (5) e (CEE) n. 2065/83 della Commissione (6), hanno completato, rispettivamente per la campagna 1982/1983 e la campagna 1983/1984, le norme di qualità per le mele e le pere, per evitare che i frutti siano commercializzati prima di aver iniziato il loro processo di maturazione;

considerando che l'esperienza acquisita nel corso di queste due campagne autorizza a procedere ad una modifica delle norme; che non è tuttavia utile precisare nelle norme con quali procedimenti si procederà alla verifica dell'ottenimento di un sufficiente grado di maturità dei frutti;

considerando che le norme di qualità per le mele e le pere da tavola comprendono criteri di omogeneità nella calibrazione, validi per tutte le varietà; che, tenuto conto delle caratteristiche morfologiche della varietà Bramley's Seedling, l'applicazione a tale varietà dei criteri adottati impedirebbe in particolare di classificarne i frutti nella categoria di qualità I, indipendentemente peraltro dalle caratteristiche di qualità; che occorre pertanto prevedere una modifica delle norme di calibrazione per questa varietà;

considerando che nelle tabelle allegate alle norme è indicato un certo numero di varietà; che è opportuno procedere ad un adeguamento di tale elenco alle varietà le cui caratteristiche corrispondono alle definizioni che vi sono contenute;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le norme di qualità per le mele e le pere che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71 sono modificate come segue:

1. Nel titolo II « Disposizioni concernenti la qualità », lettera A « Caratteristiche minime per tutte le categorie », il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo:

   « I frutti devono essere sufficientemente sviluppati, da poter:

   — proseguire il processo di maturazione in modo tale da raggiungere il grado di maturità appropriato in funzione delle caratteristiche varietali;
   — sopportare un trasporto e una manutenzione, e
   — consentano di arrivare in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione ».

2. Nel titolo III « Calibrazione »:

   — alla fine dell'ultima frase del primo comma viene aggiunta una nota (2).

     « (2) Tuttavia, per le mele della varietà Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel), la differenza di diametro può giungere fino a 10 mm. »;

   — alla fine del secondo comma viene aggiunta una nota (3):

     « (3) Tuttavia, per le mele della varietà Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel), la differenza di diametro può giungere fino a 20 mm ».

   — La nota (2) che figura al quarto comma diventa la nota (4).

3. Nella tabella A « Criteri di colorazione per le mele — gruppo C varietà striate, leggermente colorate », viene aggiunta, dopo la varietà Jonagold, una nota (1):

   « (1) Tuttavia, per la varietà Jonagold si richiede che i frutti classificati nella categoria II presentino almeno $^1/_{10}$ della loro superficie di colorazione rossa striata ».

4. Nella tabella C « Lista delle varietà di mele e pere da tavola a frutto grosso — 1. Mele »: la varietà « Granny Smith » è aggiunta dopo la varietà « Mutsu (Crispin) ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 1.
(4) GU n. L 202 del 26. 7. 1983, pag. 28.
(5) GU n. L 233 del 7. 2. 1982, pag. 23.
(6) GU n. L 202 del 26. 7. 1983, pag. 27.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione